

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1965

(39<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifica alla legge 18 dicembre 1952, numero 2389, recante norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro" » (1190) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 489, 493, 494
ANGELINI . . . . .	492, 493
BOCCASSI . . . . .	493
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la Previdenza sociale. . . . .	493, 494
PEZZINI . . . . .	492, 493
ROTTA, relatore . . . . .	490
VARALDO . . . . .	493, 494

« Provvedimenti di carattere finanziario in favore della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (1445) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . .	494, 496, 497
BITOSSÌ . . . . .	495, 496
COPPO . . . . .	496

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Gatto Simone, Grava, Pezzini, Rotta, Samaritani, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Fiore è sostituito dal senatore Traina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro" » (1190) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Simonacci, Pucci Ernesto e Isgrò: « Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O T T A , *relatore*. Il fine che si propone il disegno di legge è quello di estendere la possibilità di aspirare all'onorificenza della « Stella al merito del lavoro » anche ai lavoratori dipendenti da enti pubblici, che esplicano la loro attività in condizioni di lavoro simili e con una disciplina contrattuale uguale a quella dei lavoratori di imprese private.

Non può esservi dubbio sulla equa finalità del provvedimento, in quanto esso tende a porre sullo stesso piano lavoratori che, pur dipendendo da imprese a diversa struttura di gestione, svolgono di fatto un lavoro simile.

La legge 18 dicembre 1952, n. 2389, riservava l'onorificenza ai soli lavoratori di imprese private e ciò allora appariva giustificato dal fatto che non solo questi lavoratori erano a quell'epoca in notevole maggioranza, ma anche perchè essi generalmente avevano — e del resto ancora oggi hanno — scarse possibilità di aspirare ad altre onorificenze.

Oggi il numero dei lavoratori dipendenti da enti pubblici è aumentato notevolmente e sarebbe certamente ingiusto escludere dalla riconoscenza del Paese questi lavoratori.

La Stella al merito del lavoro infatti è e deve essere un riconoscimento pubblico dell'attaccamento al lavoro dei cittadini, della loro costanza e fedeltà verso l'impresa, del loro apporto fattivo e responsabile del buon andamento del lavoro, che è fonte di benessere e di progresso di tutto il Paese.

Queste qualità del lavoratore possono verificarsi in qualsiasi ambiente di lavoro, in quanto sono attributi inerenti alla personalità del soggetto, meritano un riconoscimento pubblico, e non possono certo subire discriminazioni legate al datore di lavoro, che è fattore estraneo ai requisiti per i quali l'onorificenza viene concessa

Appare anche giustificato l'aumento del numero delle decorazioni da concedersi annualmente, poichè in linea generale sono anche aumentate le forze del lavoro indipendentemente dalla loro appartenenza ad imprese private o pubbliche.

Dove invece la proposta di legge non è chiara è nella attribuzione proporzionale delle onorificenze all'una o all'altra delle categorie: imprese private ed imprese pubbliche.

Posto che anche i lavoratori dipendenti da imprese private non sono dal 1952 ad oggi diminuiti di numero, le 500 onorificenze che prima erano a loro destinate non dovrebbero subire decurtazioni, il che non sarebbe nè giusto nè giustificabile.

Il disegno di legge nell'aumentare a 600 il numero delle decorazioni lascia supporre che le assegnazioni ai lavoratori dipendenti dagli enti pubblici, in relazione alle attuali consistenze, dovrebbero essere soddisfatte dalle 100 decorazioni eccedenti le 500 previste dalla precedente legge.

In effetti non vi è alcuna garanzia nel disegno di legge che le decorazioni saranno oggi e nell'avvenire distribuite proporzionalmente alle due categorie di dipendenti.

In proposito, difatti, ciò che lascia perplessi è l'individuazione dei datori di lavoro da cui dipendono i lavoratori, che, secondo la proposta in oggetto, dovrebbero per l'avvenire poter venire a beneficiare della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

La proposta in esame, infatti, li indica come:

- 1) enti pubblici;
- 2) svolgenti attività analoga a quella di imprese private;
- 3) con rapporti di lavoro regolati da contratto di impiego privato.

Ora se sembra semplice determinare quanto *sub* 3) (i rapporti di lavoro sono regolati da contratti di impiego privato), difficoltà si presentano invece quando si tratti di accertare quanto *sub* 2) (l'analoga di attività con imprese private) e, soprattutto, *sub* 1) (natura o meno di ente pubblico del datore di lavoro).

L'analogia di attività è concetto molto elastico, molto vago e si presterà indubbiamente a discussioni e controversie.

Per quanto riguarda il problema della natura dell'ente, è noto che ve ne sono molti, istituiti anche per legge, che svolgono attività analoghe a quelle delle imprese private, ma la cui natura pubblica è incerta.

Quando infatti, come spesso avviene, la legge non dichiara espressamente la natura pubblica, mancano criteri obiettivi sicuri e pacifici per stabilire se quell'ente sia appunto privato o pubblico.

Per scendere ad un'esemplificazione, vi sono organismi operanti in analogia alle imprese private che è fuori dubbio non siano enti pubblici, come l'azienda delle Ferrovie dello Stato e quella delle Poste e Telegrafi, che in realtà sono organi dello Stato dotati di autonomia amministrativa; altri che indubbiamente lo sono come il Banco di Sicilia, la Banca nazionale del lavoro, l'Istituto San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio, l'Istituto cotoniero italiano, l'Azienda carboni italiani, l'Azienda minerali metallici, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'ENEL eccetera.

Ma ve ne sono altri, e ne sorgeranno dei nuovi (tanto più con l'indirizzo attuale di devolvere a enti, istituiti per legge, funzioni economiche), la cui natura pubblica, nel silenzio della legge, è discutibile: basti ricordare le controversie giudiziarie trascinate per molti anni a proposito della natura di ente pubblico o privato dell'Azienda generale italiana petroli (AGIP).

Da ciò deriva che, con una simile formulazione, potranno indubbiamente sorgere discussioni e controversie circa la possibilità per dipendenti di determinati enti di concorrere al conseguimento dell'ambita decorazione.

D'altro canto, dato che è difficile determinare quali e quanti siano gli enti pubblici, è anche impossibile, al momento, valutare l'esatta portata della norma, ignorandosi quanti siano, anche solo approssimativamente, i lavoratori che potrebbero aspirare alla decorazione. In altre parole, è impossibile stabilire se le 100 decorazioni

aggiunte a quelle concedibili siano sufficienti a non diminuire quelle sinora riservate alle imprese private.

Se non lo fossero, ed è probabile che sia così, dato l'elevato numero di enti pubblici (si pensi solo a quelli prima elencati), lo svantaggio che ne deriverebbe ai dipendenti privati è evidente, tenuto conto anche del fatto che i dipendenti dagli enti pubblici possono contare, per ovvi motivi, su più efficaci appoggi per far valutare i loro meriti in sede di concessione della decorazione.

Per questi motivi mi pare che nel disegno di legge siano insiti due difetti fondamentali:

1) di non specificare che cosa si deve intendere, al fine dell'applicazione della legge, per ente pubblico;

2) di non precisare che le onorificenze debbono essere concesse ai dipendenti dei due settori (imprese private ed enti pubblici) in misura almeno proporzionale.

Penso pertanto che il disegno dovrebbe essere riesaminato, sotto i due aspetti sopra indicati, prima che si proceda alla sua approvazione.

Quanto al primo punto, nell'impossibilità di definire chiaramente gli enti pubblici, per i cui dipendenti possa essere applicabile la legge proposta, ritengo che sarebbe opportuno almeno delimitare quelli che debbono essere compresi nella legge.

Così propongo, in aggiunta all'articolo 1, i seguenti commi:

« Agli effetti della presente legge per enti pubblici devono intendersi gli enti di diritto pubblico ed ogni altra impresa pubblica che non sia gestita con capitale azionario e con la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed entità, di enti o persone private.

Devono ritenersi esclusi dalla presente legge i dipendenti di enti nazionali o locali che, pur avendo autonomia amministrativa, esplicano attività quali organi dello Stato ».

Nel caso di imprese pubbliche gestite con capitali azionari e partecipazione di privati,

l'esclusione è solo chiarificatrice, in quanto i dipendenti di queste imprese hanno in realtà i titoli per entrare nella aliquota di dipendenti da imprese private, essendo la conduzione della impresa del tutto identica, anche se il principale datore di lavoro è costituito dallo Stato o dall'ente locale.

L'esclusione invece degli enti pubblici che di fatto sono organi dello Stato (Ferrovie dello Stato, Poste e Telegrafi, eccetera) è giustificata dal fatto che i dipendenti di questi enti godono di altri privilegi e possono contare su onorificenze di altri ordini.

Nei confronti della suddivisione proporzionale tra dipendenti da imprese private o da enti pubblici propongo di aggiungere ancora il seguente comma all'articolo 1:

« Le decorazioni da assegnarsi ogni anno debbono essere suddivise tra i lavoratori di imprese private ed i lavoratori dipendenti da enti pubblici, di cui ai commi precedenti, in misura proporzionale alle forze rappresentate, la cui valutazione è devoluta alla Commissione prevista all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389 ».

Un'altra modifica da apportare eventualmente al testo in esame potrebbe infine consistere nell'aumentare a settecento il numero delle decorazioni, qualora il numero attualmente previsto si rivelasse insufficiente a coprire anche quei dipendenti da enti pubblici cui si vuole estendere la « Stella al merito del lavoro ».

Per quanto ho esposto, invito la Commissione a considerare attentamente le eccezioni da me sollevate, fermo restando che il disegno di legge stesso nella sua finalità è, a mio parere, opportuno e tende a colmare una lacuna sociale.

P E Z Z I N I . A mio avviso, tutta la materia andrebbe riveduta una volta per sempre, invece di continuare ad aggiungere o a modificare norme alla legge fondamentale del 1952, in maniera disordinata e frammentaria.

Comunque, per quanto riguarda il merito del provvedimento in esame, debbo dire che, pur condividendo quasi completa-

mente le considerazioni dell'onorevole relatore, ritengo non sia il caso di modificare il testo pervenutoci. Infatti, sia per quanto attiene all'interpretazione da dare al concetto di enti pubblici contenuto nell'articolo 1, sia per quanto riguarda le proporzioni da rispettare nell'assegnazione delle decorazioni, mi sembrerebbe sufficiente un ordine del giorno; anzi, potrebbero addirittura essere le nostre dichiarazioni a fornire l'interpretazione autentica della norma, in particolare per il rispetto delle proporzioni tra le categorie di beneficiari del disegno di legge. Per quanto riguarda la prima questione potrebbe essere effettivamente utile un chiarimento da parte dell'onorevole rappresentante del Governo, atto a fugare le incertezze cui ha accennato il relatore.

A N G E L I N I . Io ritengo invece che non vi sia alcun pericolo di dubbi, nell'applicazione del provvedimento, sulla individuazione dei destinatari della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1. Infatti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ad esempio, tale norma non sarebbe applicabile, stabilendo essa che delle onorificenze « possono beneficiare ..... i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da enti pubblici che svolgano attività analoga a quella di imprese private purchè abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato » e non è questo il caso del personale delle Ferrovie. Potrebbero invece aspirare alle decorazioni i dipendenti dell'AGIP, dell'ENI, dell'ENEL e quelli delle banche, il cui rapporto di lavoro è appunto regolato da un contratto di impiego privato.

Quanto, poi, al numero di decorazioni da concedere ogni anno, l'unica precisazione da fare sarebbe semmai quella che le cento decorazioni in più previste dal disegno di legge dovrebbero andare ai dipendenti dei suddetti enti pubblici. Non mi sembra però neanche il caso di inserire una indicazione del genere nel provvedimento, spettando al Ministro del lavoro, anche se su nostra raccomandazione, operare una giusta ripartizione tra gli uni e gli altri beneficiari della norma.

Di conseguenza mi dichiaro d'accordo col collega Pezzini sull'inopportunità di apportare emendamenti al disegno di legge, oltre che sulla necessità di un sollecito riordinamento organico della materia.

**B O C C A S S I .** Noi non abbiamo nulla da obiettare contro il disegno di legge. Desideriamo però richiamarci a quanto affermato dal collega Pezzini sulla necessità di riordinare tutte le norme relative alla « Stella al merito del lavoro », per dire che, a nostro avviso, sarebbe quanto mai opportuno provvedere piuttosto, e con la massima urgenza, ad una revisione generale del quadro del lavoro nel nostro Paese; quadro del quale non possiamo certamente sentirci orgogliosi. Osserverei anche che, considerando le condizioni in cui vivono ed operano i nostri lavoratori, la concessione di una « Stella al merito del lavoro » appare quanto meno anacronistica.

Comunque, come ho già detto, non abbiamo motivo di opporci all'approvazione del disegno di legge in esame.

**M A R T O N I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi sembra non sussistano le difficoltà interpretative prospettate dall'onorevole relatore: come ha molto chiaramente osservato il senatore Angelini, il secondo comma dell'articolo 1 evita infatti ogni possibilità di dubbio. Il Ministero condivide invece la tesi sostenuta dal senatore Pezzini, tanto che già da tempo avevamo predisposto il testo di un progetto di legge con il quale si riordina completamente la materia; ciò era stato del resto fatto presente alla Commissione della Camera, ma la Commissione stessa preferì varare il provvedimento in esame anzichè attendere quello d'iniziativa governativa.

Comunque, posso intanto preannunciare che quest'ultimo prevede un onere annuo di lire 50 milioni, e che, tra l'altro, stabilisce delle multe contro chi distribuisca abusivamente onorificenze e decorazioni a scopo di lucro.

Desidero anche far presente che nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro

per l'anno 1966 è stata stanziata la somma di lire 1.500.000, raddoppiando quella precedente di 750.000 lire, per gli scopi in questione, in modo da predisporre già un qualcosa di concreto.

Da parte nostra riterremo quindi opportuno attendere la presentazione del disegno di legge d'iniziativa governativa, per una soluzione più completa ed organica del problema. Ci rimettiamo però, com'è naturale, alle decisioni della Commissione.

**P E Z Z I N I .** Per coerenza con le mie precedenti dichiarazioni dovrei ora sostenere la necessità di rinviare la discussione del disegno di legge fino a quando non verrà presentato al Parlamento il progetto di iniziativa governativa. Comunque, per non creare ulteriori complicazioni, mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, confidando nella presentazione del disegno di legge di carattere generale entro il 1966.

Quanto alla precisazione riguardante i dipendenti da enti pubblici, questa mi sembra effettivamente non necessaria. Eventualmente risulterà dalle nostre dichiarazioni quale sia l'intenzione del legislatore a questo proposito.

**A N G E L I N I .** Se decidessimo di sospendere la discussione del provvedimento in attesa della presentazione del disegno di legge d'iniziativa governativa non faremmo comunque in tempo ad applicare le nuove norme per il 1º maggio del prossimo anno, anche volendo presumere che il Governo possa sottoporci il proprio disegno di legge entro il mese di gennaio. Approviamo quindi per il momento il disegno di legge in esame, che in fondo non pregiudica nulla per quanto riguarda il futuro.

**P R E S I D E N T E .** In ogni caso, nel provvedimento di carattere generale si potrà tener conto di quanto oggi ci accingiamo ad approvare.

**V A R A L D O .** Vorrei far presente che la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, all'articolo 1, stabilisce quanto segue: « La decorazione della " Stella al merito del la-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)39<sup>a</sup> SEDUTA (14 dicembre 1965)

voro", istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale». Ora tale norma non è troppo chiara, e potrebbe veramente far escludere dalla decorazione i dipendenti da enti pubblici.

Vorrei inoltre sapere se il disegno di legge cui accennava l'onorevole rappresentante del Governo è già stato approvato in sede di Consiglio dei ministri.

**MARTONI**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ancora.

**VARALDO**. Questo è un dato da tener presente. Sono quindi per una sollecita approvazione del provvedimento in esame.

**PRESENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, è elevato a 600.

Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attività analoga a quella di imprese private purchè abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Provvedimenti di carattere finanziario in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (1445)

**PRESENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti di carattere finanziario in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, numero 1176, a favore della Cassa unica per gli assegni familiari è devoluto, nella misura stabilita dalla legge 17 dicembre 1958, numero 1206, al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in aumento del contributo dello Stato previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° luglio 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le ma-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

39ª SEDUTA (14 dicembre 1965)

lattie, senza spese, le somme corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al precedente comma.

I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette province per quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il contributo di cui al secondo comma.

**BITOSS I.** Prendo la parola per una pregiudiziale. Noi riteniamo che il disegno di legge debba essere rimesso allo esame dell'Assemblea, in modo che su di esso possa svolgersi una più ampia discussione, dalla quale appaia ancor più evidente l'obbligo per il Governo di adempiere ad impegni già assunti in sede di discussione di precedenti provvedimenti sulla materia.

Il disegno di legge prevede infatti lo storno a favore dell'INAM di una somma annua di 23 miliardi, oggi affluente allo INPS e così composta: 6 miliardi per la Cassa unica degli assegni familiari e 17 miliardi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni; e quanto sopra verrebbe giustificato tra l'altro, secondo la relazione ministeriale, dal fatto che recentemente sono stati imposti all'INAM nuovi oneri senza alcuna controprestazione contributiva al riguardo.

Ora uno dei motivi che ci inducono a chiedere la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea è dato dalla considerazione che tali nuovi oneri si sono tradotti solo in parte in nuove prestazioni da parte dell'Istituto. L'INAM, infatti, non applica integralmente la legge 23 giugno 1964, n. 433, che all'ultimo comma dell'articolo 3 prevede appunto i suddetti oneri; in particolare essa applica le prestazioni agli operai sospesi a zero ore ed in cassa d'integrazione guadagni corrispondendo la indennità di malattia in misura ridotta di

due terzi, anzichè in misura intera, e non corrisponde alle operaie sospese a zero ore ed in cassa d'integrazione guadagni l'indennità di maternità se l'astensione obbligatoria ha avuto inizio 60 giorni dopo la sospensione dal lavoro. Ciò è particolarmente grave, in quanto l'INAM continua su questa strada nonostante l'ordine del giorno Fiore-Di Prisco accolto dal Sottosegretario di Stato Calvi in quest'Aula nella seduta del 30 giugno 1965; ordine del giorno in cui si facevano voti perchè la legge suddetta venisse interpretata dall'INAM nel senso ora indicato (vedi resoconto stenografico della seduta del 30 giugno 1965).

Si è adoperato il Ministro presso l'INAM per la retta applicazione della legge?

Noi riteniamo che, nel momento in cui si propone di migliorare le entrate dello INAM, tali questioni non possano essere sottaciute, e ciò sia per la motivazione relativa ai nuovi oneri cui ho testè accennato, sia perchè ci troviamo di fronte ad un comportamento contraddittorio da parte dell'onorevole Calvi. Sappiamo bene che quando noi approviamo un ordine del giorno, il Governo, nella maggior parte dei casi, non ne tiene conto; ma io ritengo che ad un certo punto si debba porre un argine a tale situazione, e che il Governo debba fare onore all'impegno che assume accettando un ordine del giorno, col dargli un regolare seguito.

Dobbiamo dichiarare il nostro dissenso anche per quanto riguarda la devoluzione all'INAM dei 6 miliardi che oggi affluiscono alla Cassa unica degli assegni familiari. Tale somma, infatti, rappresenta il gettito di un contributo dello Stato, che doveva essere destinato ad adeguare il trattamento degli assegni familiari per i lavoratori della agricoltura a quello di cui godono i lavoratori dell'industria. Senonchè tale adeguamento si è verificato solo per quanto attiene alla misura degli assegni, mentre per il diritto agli assegni stessi permangono alcune disparità a danno dei lavoratori dell'agricoltura. Ritengo pertanto che i suddetti 6 miliardi annui, anzichè andare all'INAM, dovrebbero servire ad equiparare in tutto e per tutto il diritto agli assegni familiari

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

39ª SEDUTA (14 dicembre 1965)

dei braccianti alle norme vigenti per il settore dell'industria.

Noi ci rendiamo conto della grave situazione finanziaria in cui versa l'INAM. Non è però concepibile che si continui ad affrontare un problema così rilevante ed importante con palliativi, menomando i diritti di alcune categorie di lavoratori in favore di un Ente affinché esso possa continuare a corrispondere ad altri lavoratori ciò cui per legge hanno diritto.

Tale stato di cose è già stato da noi tutti, e da lungo tempo, denunciato; e più volte abbiamo richiesto un progetto di legge globale che normalizzasse tutta la materia, poichè non è assolutamente possibile continuare a spostare, per mezzo di provvedimenti frammentari, da una voce all'altra decine di miliardi al fine di tamponare determinate situazioni di fatto. Malgrado questo nostro auspicio — mi auguro unanime — la relazione unita al disegno di legge ci comunica oggi che siamo ancora in attesa « di particolari norme, in fase di studio, intese ad ovviare in maniera più completa agli squilibri che, per effetto dell'incremento dei costi assistenziali, caratterizzano la assistenza sanitaria in genere », aggiungendo subito dopo che c'è un « impegno del Governo di non aumentare in questo periodo gli oneri sociali, ma anzi di ridurre detti oneri, nel quadro dei provvedimenti di fiscalizzazione... ». Quindi l'impegno del Governo è cosa certa; ma non sapendo dove reperire i fondi necessari si escogita il sistema di sottrarre delle entrate all'INPS per passarle all'INAM! Ora io chiedo: non è possibile porre finalmente il problema della contribuzione in maniera energica e precisa?

Onorevoli colleghi, noi riteniamo, giunti a questo punto, che tale problema debba essere affrontato in Aula, in maniera da porre Governo ed opinione pubblica di fronte alla realtà. Solo così la situazione potrà essere affrontata in maniera concreta, positiva, risolutiva, nell'interesse dei lavoratori.

**C O P P O .** Vorrei chiedere al collega Bitossi di rivedere il suo atteggiamento.

Ritengo anch'io che vi possa essere una serie di valutazioni di merito da fare sul provvedimento; ma il rimettere questo all'Assemblea significherebbe rinviarne la conclusione, al più presto, ai mesi di febbraio o marzo.

È anche da tener presente il fatto che si determina il mancato pagamento di intere categorie — dei medici, dei farmacisti, degli ospedalieri —, il che vuol dire poi sostanzialmente non dare assistenza ai lavoratori. Ognuno è libero di assumere l'atteggiamento che più ritiene opportuno, ma non so se alla fine, invece che dare un vantaggio, non procuriamo piuttosto un danno agli interessati al provvedimento. Ecco perchè io, pur condividendo il problema di merito, mi permetto di rivolgere un sommesso appello al collega Bitossi di ritirare la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Non è che la cosa mi preoccupi eccessivamente, ma spesso il più largo discorso in Aula è un discorso fine a se stesso e si rivela inutile. Teniamo anche presente che è in via di approvazione il disegno di legge che riguarda i coltivatori diretti.

Io non credo che con la discussione in Aula, risolveremmo per intero o faremmo domani mattina il servizio sanitario nazionale, che è l'obiettivo di fondo del collega Bitossi, la taumaturgica soluzione di tutti i mali. Credo che questo non sia possibile: dobbiamo sempre badare a come equilibrare i vari problemi.

**P R E S I D E N T E .** A questo punto devo chiedere al senatore Bitossi e agli altri presentatori della richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea se insistono nella loro proposta, per decidere conseguentemente in quale sede debba aver luogo la discussione del provvedimento.

**B I T O S S I .** Ho già chiarito i motivi che ci hanno indotto a presentare la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge. Abbiamo preso tale decisione in seguito a determinate posizioni e quindi insistiamo nella nostra richiesta. D'al-



10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

39ª SEDUTA (14 dicembre 1965)

tra parte, tengo a precisare che il provvedimento può essere ugualmente approvato con celerità, se si vuole. Io prego il Presidente della nostra Commissione di far presente alla Presidenza del Senato il nostro desiderio che il disegno di legge sia messo immediatamente all'ordine del giorno alla riapertura dei lavori del Senato dopo le ferie natalizie, in maniera che il provvedimento passi alla Camera dei deputati subito dopo. Questa, come sempre avviene, sotto la pressione nostra e, se si vuole, di coloro che sono maggiormente interessati al provvedimento, cioè le Casse mutue di malattia, potrà discuterlo ed approvarlo rapidamente.

**P R E S I D E N T E .** Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Brambilla, Caponi, Trebbi, Boccassi, Samaritani, Bitossi, Traina, Bera e Di Prisco hanno chiesto che il presente provvedimento sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà, pertanto, in sede referente.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari